



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE STEFANO ZAVKA

Il giorno **14.06.2019** alle ore 17.30 presso i locali del Cesvol in Terni, Via Montefiorino n°12/C si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Stefano Zavka per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) introduzione ai lavori, nomina del presidente e segretario dell'Assemblea;
- 2) illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2018;
- 3) illustrazione delle iniziative programmate per l'anno in corso ed approvazione del bilancio preventivo 2019;
- 4) Rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato e fatto constatare la presenza di soci dell'Associazione con diritto di voto e deleghe regolari di soci, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

La Presidente dell'Associazione, Sig.ra Rita Mirimao Zavka, introduce i lavori.

L'assemblea procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea. All'esito della votazione, risultano nominati, all'unanimità, il Sig. Stefano Bufi, con funzioni di Presidente e la Sig.ra Valeria Trabalza, con funzioni di Segretario.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al Presidente dell'Associazione che procede ad illustrare il bilancio consuntivo dell'anno 2018, che presenta un avanzo di gestione pari ad € **10.538,05**, e che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Il Sig. Bufi introduce l'illustrazione del bilancio preventivo per l'anno 2019, illustrando le varie attività che possono essere implementate ed attivate sempre ai fini di mantenere l'attività dell'Associazione.

Al termine della discussione il bilancio preventivo, messo ai voti, con un avanzo di gestione pari a € **2.178,05** viene approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019/2022 che vengono così individuate ed elette con voti unanimi:

Presidente: Rita Mirimao Zavka;

Vice-Presidente: Stefano Bufi;

Segretario: Valeria Trabalza;

Tesoriere: Stefania Maschiclla;

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE STEFANO ZAVKA**

Consigliere: Franca De Sio;

Consigliere: Ivano Cristofanelli;

Consigliere: Sergio Zavka.

Alle ore 18,30 si dichiarano chiusi i lavori dell'assemblea.

Alle ore 18,35 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Stefano Zavka per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) illustrazione e approvazione delle modifiche da apportare allo Statuto della nostra Associazione a seguito della prevista entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo ampia e dettagliata illustrazione, anche con documenti cartacei, da parte della Presidente dell'Associazione circa il contenuto degli articoli statutari oggetto di modifica e in particolare la nuova denominazione **ASSOCIAZIONE STEFANO ZAVKA - ODV** (ovvero, significato della sigla: organizzazione di volontariato), l'assemblea Straordinaria, con voti unanimi, approva tutte le modifiche proposte per effetto del Codice del Terzo Settore.

Alle ore 19,10 si dichiarano chiusi i lavori dell'assemblea.

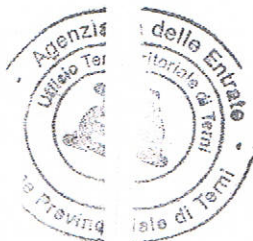
Il Presidente

Sig. Stefano Bufi



Il Segretario

Sig.ra Valeria Trabalza



REGISTRATO A TERNI IL 27/06/2019

AL N. 1144 MOD. SERIE 3

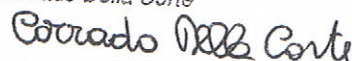
ATT. € ESENTE

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

Dott.ssa Liana Pelorosso

L'ADDETTO

Corrado Della Corte



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STEFANO ZAVKA" ODV

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) l'Associazione denominata **"STEFANO ZAVKA" ODV (organizzazione di volontariato)**.

L'Associazione quale Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n. 696 con d.d. n. 12193 del 19/12/2007 provvederà a confermare l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore – Sez. "Organizzazioni di Volontariato" – al momento della sua istituzione-operatività.

ART. 2)

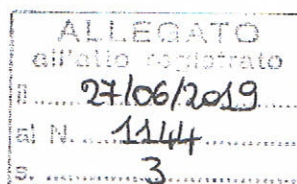
1. L'Associazione ha sede legale a Terni, Viale G. Leopardi n. 18 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

1. L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e socializzare i valori tradizionalmente associati alla montagna, quali la generosità, la solidarietà ed il profondo rispetto per la natura, in coerenza con il ricordo di Stefano, alpinista ternano, cui essa è intitolata.
3. L'Associazione, esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
4. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà ideare, promuovere, aderire o partecipare:
- ad iniziative nell'ambito della "cultura della montagna" al fine di sensibilizzare la collettività sul tema dell'alpinismo e della montagna, intesa come inestimabile patrimonio comune da scoprire e di cui appassionarsi;
 - ad attività sia di carattere culturale-informativo (conferenze, incontri tematici, rassegne cinematografiche, festival, etc), sia di carattere escursionistico, proponendo alla collettività percorsi alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturalistico-paesaggistiche, sia di carattere sportivo anche agonistico ed ogni altra attività a detti principi generali riconducibile.
5. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



SOCI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5)

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
3. I soci si distinguono in :
 - a. Soci Fondatori
 - b. Soci Sostenitori
 - c. Soci Ordinari

d. Soci Onorari

4. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata relativamente all'art. 4 par. 3 ed idoneamente documentata. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
5. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del terzo Settore

ART. 6)

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, le associazioni e gli enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. L'associazione può decidere, a sua volta, di far parte di Associazioni ed Enti senza scopo di lucro che abbiano gli stessi obiettivi e che perseguano i medesimi obiettivi statuari. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.



4. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. La famiglia verrà coinvolta e consultata sulle iniziative intraprese per il conseguimento dei fini statutari dell'associazione

ART. 8)

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, telefono, indirizzo e -mail cui rivolgere tutte le comunicazioni sociali
 - b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

1. Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale nel termine stabilito dall'assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via email.
4. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12)

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall' art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017
3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei confronti
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- h. approvare i regolamenti interni;
- I l'assemblea dei soci delibera la facoltà del presidente dell'associazione di nominare delegati per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione riguardanti l'Associazione

4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

- 1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
- 3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

- 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
- 2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

3. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci iscritti e delibera a maggioranza dei presenti
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29

ART. 15)

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 secondo comma, del codice civile.

ART. 16)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

ART. 17)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

ART. 18)

1. Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b. esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
 - f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
 - g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
 - h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Art. 24)

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a. Libro degli associati
 - b. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
 - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
 - d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
3. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 26)

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27)

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 28)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.



2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

14 GIUGNO 2019

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria

Valeio Tribelto

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Stefano Zavka

